SENT. N. **77/2026**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

in composizione monocratica nella persona del Consigliere dott. Cristiano Baldi, ai sensi dell'art. 151 c.g.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **24491** del Registro di Segreteria,

sul ricorso

promosso da

M.M., nato a ***omissis***, in data ***omissis*** (c.f. ***omissis***), e residente a ***omissis*** in Via ***omissis***,

elettivamente domiciliato presso lo studio professionale dell'avv. Santino Spina (c.f. SPNSTN87L07G273I), del Foro di Palermo, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti, PEC *santinospina@pecavvpa.it;*

contro

I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (CF: 80078750587), con sede in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21 – in persona del Presidente pro tempore rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Silvia Zecchini e dall' Avv. Franca Borla con i quali è elettivamente domiciliato in Torino, via Arcivescovado 9;

FATTO

Con ricorso ritualmente depositato parte ricorrente ha chiesto il

riconoscimento del proprio diritto al ricalcolo della pensione n. 50428663, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 54 D.P.R. n.1092/1973, con pagamento dei relativi arretrati risultanti dalla differenza tra quanto effettivamente percepito a titolo di ratei pensionistici sino alla data odierna e quanto invece avrebbe dovuto percepire in ragione del ricalcolo più favorevole.

L'Inps si è costituita affermando di aver "*provveduto all'inoltro dell'istanza di riliquidazione della pensione per applicazione del beneficio previsto dall'art. 54 dpr n. 1092/1973*".

La causa è stata discussa all'udienza del 9 giugno 2026 e decisa con sentenza con motivazione contestuale ai sensi dell'articolo 167, comma 1, c.g.c.

DIRITTO

Con nota del 28 maggio 2026 l'Inps ha depositato determina di riliquidazione della pensione del ricorrente e foglio di calcolo, dando atto che nel mese di giugno si provvederà al pagamento delle competenze con i relativi arretrati e interessi.

Parimenti, parte ricorrente con nota depositata in data 7 giugno ha aderito a tale richiesta, insistendo sulla liquidazione delle spese di lite.

Va quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Le spese seguono la soccombenza (a carico dell'Inps che, solo in corso di causa, ha riconosciuto la prestazione richiesta) e sono liquidate a favore di parte ricorrente come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione monocratica,

Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;

Condanna l'INPS al pagamento delle spese legali in favore di parte ricorrente, spese liquidate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Così deciso in Torino, il 9 giugno 2026.

Il Giudice

Dott. Cristiano Baldi

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 09/06/2026

Per Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina Scrugli

Il Funzionario: Dott.ssa Francesca Campana

F.to digitalmente

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ha disposto che a cura della segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle parti e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.

Il Giudice

Dott. Cristiano Baldi

F.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento giudiziale ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.

Torino, 09/06/2026

Per Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina Scrugli

Il Funzionario: Dott.ssa Francesca Campana

F.to digitalmente